

SANZIONE CILA TARDIVA - MODALITA' DI VERSAMENTO

I versamenti relativi a **SANZIONI ex art. 16 bis LR 23/2004** (*) per CILA tardiva devono essere effettuati esclusivamente mediante **PagoPA**, il sistema di pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione.

Durante la procedura di inserimento online della pratica verrà presentata la sezione PAGAMENTI in cui individuare le tipologie di importi dovuti. Il servizio online permetterà di generare l'avviso per il successivo pagamento tramite il circuito PagoPA oppure di pagare direttamente online l'importo dovuto.

Eventuali pagamenti integrativi, successivi alla presentazione della pratica, potranno essere effettuati direttamente dal portale dei servizi online dell'edilizia, cliccando sul pulsante "INTEGRA", visualizzabile in corrispondenza della pratica di riferimento, e seguendo la procedura di inserimento dell'integrazione.

(*) **SANZIONI EX ART.16BIS LR 23/2004:**

- **€1000,00** in caso di mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori, di cui all'art. 7 comma 5 LR 15/2013;
- **€333,00** in caso di CILA presentata spontaneamente in corso di esecuzione delle opere;
- **€516,00** in caso di opere che non abbiano comportato aumento di superficie utile, trasformazione di superficie accessoria in utile, alterazione della sagoma e dei prospetti, mutamento d'uso urbanisticamente rilevante con aumento di carico, risultino conformi alle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, e siano trascorsi dieci anni dalla loro ultimazione. L'esistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione ridotta è comprovata con atto sostitutivo di notorietà corredato da appositi schemi progettuali.
- **€500,00** in caso di:
 - Mancata comunicazione delle opere temporanee o stagionali, di cui all'articolo 7 comma 2 LR 15/2013;
 - Mancata comunicazione di accatastamento da rurale a urbano di immobili con funzione abitativa, di cui all'articolo 7 comma 4 LR 15/2013.